RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5008 Seduta del 05/07/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

RICONOSCIMENTO ALLA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DEI COSTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA EROGATE DA STRUTTURE ACCREDITATE NON A CONTRATTO NELLA FASE 1 DELL'EMERGENZA PANDEMICA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Matteo Corradin

L'atto si compone di 12 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante

VISTE:

- la Legge regionale n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la Legge regionale n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020 – 2022";
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 "Bilancio di previsione 2021 –2023" e s.m.i.;
- la DGR XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020" e s.m.i.;

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, dall'art. 3 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale:

1. "*Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:*
    a) *la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;*
    b) *dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.*

2. *Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare a medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.*
3. *Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.*
4. *I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.*
5. *Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.*
6. *Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019".*

RICHIAMATE, inoltre:

- la DGR n. XI/2906 del 08 marzo 2020, la quale ha individuato gli ospedali su cui deve essere concentrata l'attività di erogazione delle prestazioni relative alle reti tempo dipendenti e alle patologie le cui cure non possono essere procrastinate durante la prima fase di gestione della pandemia;
- la DGR n. XI/2984 del 23 marzo 2020, la quale ha previsto che le strutture private accreditate o solamente autorizzate, individuate dalla Direzione Generale

Welfare, dovranno prioritariamente orientare la propria attività alle indicazioni regionali ai sensi della DGR n. XI/2906/2020 e conseguentemente, laddove necessario, dovranno limitare o sospendere la propria attività autorizzata e demanda alla Direzione Generale Welfare la decisione, sentita l'Unità di Crisi, in ordine a quale modalità attivare per il coinvolgimento dei privati, in relazione al modello più funzionale per far fronte all'emergenza da Covid–19;

- il Decreto n. 6279 del 27 maggio 2020, con il quale la Direzione Generale Welfare ha preso atto che la ATS della Città Metropolitana di Milano ha stipulato apposite convenzioni con Columbus Clinic Center s.r.l., Casa di Cura La Madonnina e Casa di Cura San Camillo di Milano e ha dato indicazione alla stessa ATS, a seguito della valutazione dell'attività svolta dai medesimi Enti a fronte della non sussistenza delle condizioni di necessità sancite dalla DGR n. XI/2984/2020, di concludere la collaborazione con le citate strutture private;

PRESO ATTO che le attività erogate da Columbus Clinic Center s.r.l., Casa di Cura La Madonnina e Casa di Cura San Camillo di Milano, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di scopo con ATS di Milano, hanno contribuito alla gestione della pandemia, permettendo di assicurare cure non procrastinabili, consentendo quindi alle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate a contratto di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza dei pazienti COVID-19;

DATO ATTO che:

- deve essere riconosciuta l'attività erogata dalle strutture, in base al valore dei DRG, secondo le modalità di tariffazione normalmente applicate ai ricoveri a carico SSR;
- qualora l'attività erogata dalle strutture sia stata posta in essere avvalendosi, tra l'altro, di risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico non altrimenti riconosciute all'ente di provenienza, la quota parte di DRG corrispondente alla remunerazione dei costi relativi a tali risorse non deve essere corrisposta, al fine di evitare un indebito arricchimento delle strutture stesse;

ATTESO che è in capo ad ATS della Città Metropolitana di Milano il compito di effettuare le verifiche su quanto erogato e rendicontato in applicazione ai contratti, al fine di determinare l'effettivo valore della produzione da riconoscere, al netto dell'eventuale quota non spettante in quanto remunerativa di risorse non utilizzate per erogare la prestazione;

DATO ATTO che con nota prot. 0053798/21 del 06/04/2021 (protocollo regionale

G1.2021.0024277 del 06/04/2021) ATS della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso, su richiesta dei competenti uffici della Direzione Generale Welfare, l'esito del monitoraggio di volumi ed economico ed i criteri con i quali lo stesso è stato effettuato;

PRESO ATTO che, all'esito del monitoraggio della ATS della Città Metropolitana di Milano e del confronto rispetto a quanto disponibile nei sistemi informativi regionali alla data odierna, si evidenzia un'anomalia per la struttura La Madonnina, essendo n. 38 SDO non presenti nei sistemi regionali e quindi non valorizzate, come di seguito riportato:

STRUTTURA		N. SDO RL	N. SDO ATS	N. SDO DICHIARATI STRUTTURA
030113	CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO	188	188	226
030266	CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO	78	78	78
030105	CASA DI CURA SAN CAMILLO - MILANO	0	0	0

PRESO ATTO che la struttura 030105 - Casa di Cura S. Camillo non ha erogato ricoveri oggetto dei contratti di scopo in parola;

RITENUTO:

- di dare mandato alla ATS della Città Metropolitana di Milano di:
  - verificare se e in quale misura le attività erogate da Columbus Clinic Center s.r.l. e da Casa di Cura La Madonnina, nell'ambito degli appositi contratti di scopo ivi trattati, siano state svolte avvalendosi di risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico;
  - di stimare, in coordinamento con i competenti uffici della Direzione Generale Welfare, per i soli ricoveri erogati e rendicontati da tali strutture in applicazione ai sopra citati contratti, la quota di DRG corrispondente alla remunerazione dei costi per l'eventuale utilizzo di

risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico, laddove il riconoscimento delle stesse non risulti essere stato corrisposto e la copertura debba pertanto essere garantita con risorse del sistema;
- di provvedere a trasmettere entro 45 giorni dall'adozione del presente atto ai competenti uffici della Direzione Generale Welfare l'esito di tale verifica per i provvedimenti di competenza;

- di procedere, nelle more della verifica di cui al punto precedente, al riconoscimento in via provvisoria per l'anno 2020 della valorizzazione regionale:
  - per la struttura 030113 - Casa di Cura La Madonnina, per il tramite della ATS della Città Metropolitana di Milano, di un importo pari a € 662.858,00 al netto della riduzione del 3.5% prevista sui ricoveri erogati a residenti fuori regione, ripartita in base alla residenza del paziente secondo il seguente prospetto:

RESIDENZA	VALORE RL
321	424.106
322	92.654
323	12.838
324	73.964
325	31.557
326	4.654
327	9.726
328	6.777
Extraregione	6.583
Totale complessivo	662.858

  - per la struttura 030266 – Casa di Cura Columbus, per il tramite della ATS della Città Metropolitana di Milano, di un importo pari ad € 250.950,00 al netto della riduzione del 3.5% prevista sui ricoveri erogati a residenti fuori regione, ripartita in base alla residenza del paziente

secondo il seguente prospetto:

RESIDENZA	VALORE RL
321	164.743
322	26.241
324	30.360
325	10.436
328	4.654
Extraregione	14.516
Totale complessivo	250.950

- di concedere alla struttura 030113 – Casa di Cura La Madonnina, in collaborazione con i competenti uffici regionali, in via eccezionale entro 15 giorni dall'adozione del presente atto, di provvedere alla trasmissione delle n. 38 SDO non presenti nei sistemi regionali, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei ricoveri mancanti, dando atto che la valorizzazione fornita dalla struttura diverge da quella calcolata dalla ATS della Città Metropolitana di Milano;
- di accantonare, nelle more della acquisizione dei dati di cui sopra ulteriori € 177.000, pari al valore stimato dalla struttura stessa per le 38 SDO non rendicontate, da riconoscere alla ATS della Città Metropolitana di Milano, al fine di consentire il finanziamento di tali prestazioni, precisando che la valorizzazione definitiva delle stesse verrà effettuata una volta reso disponibile il validato regionale finale nei limiti di quanto rendicontato dalla struttura in sede di monitoraggio e al netto dell'eventuale quota di DRG riconducibile a risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico;
- di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla approvazione delle assegnazioni definitive all'esito delle ulteriori verifiche svolte dalla ATS della Città Metropolitana di Milano, a seguito delle quali la D.C. Bilancio e Finanza procederà al recepimento delle medesime nonché ai conseguenti adempimenti;

RITENUTO di procedere al riconoscimento delle attività di cui trattasi con le risorse appostate con DGR XI/2672/2019 per la "Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale";

PRECISATO che, la copertura della spesa derivante dalle attività di ricovero e cura erogate a favore di residenti lombardi da strutture private accreditate non a contratto per l'anno 2020, per complessivi € 1.090.808,00, quantificata secondo i criteri visti ai punti precedenti, è garantita dalle risorse attualmente impegnate alla GSA sui capitoli 8374 e 12090 (impegni n. 2020/19744 e n. 2020/19775) del bilancio regionale 2021;

PRECISATO che i costi già quantificabili nel presente provvedimento, saranno assegnati all'ATS della Città Metropolitana di Milano secondo il seguente prospetto:

ATS	030113 - CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO	030266 - CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO	TOTALE
321	424.106	164.743	588.850
322	92.654	26.241	118.895
323	12.838	-	12.838
324	73.964	30.360	104.323
325	31.557	10.436	41.993
326	4.654	-	4.654
327	9.726	-	9.726
328	6.777	4.654	11.431
Totale complessivo	656.276	236.434	892.709

mentre € 21.099,00, pari ai ricoveri erogati per pazienti fuori regione, saranno oggetto di compensazione interregionale secondo i consueti canali;

PRECISATO che gli eventuali costi ulteriori, valorizzabili in esito alla trasmissione delle 38 SDO mancanti della struttura 030113 – Casa di Cura La Madonnina, saranno assegnati all'ATS della Città Metropolitana di Milano a seguito dell'avvenuta validazione da parte dei competenti uffici regionali;

RITENUTO, infine, di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet della Regione Lombardia per favorire la diffusione

e la conoscenza del presente atto;

VISTI gli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato alla ATS della Città Metropolitana di Milano di:
   - verificare se e in quale misura le attività erogate da Columbus Clinic Center s.r.l. e da Casa di Cura La Madonnina, nell'ambito degli appositi contratti di scopo ivi trattati, siano state svolte avvalendosi di risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico;
   - di stimare, in coordinamento con i competenti uffici della Direzione Generale Welfare, per i soli ricoveri erogati e rendicontati da tali strutture in applicazione ai sopra citati contratti, la quota di DRG corrispondente alla remunerazione dei costi per l'eventuale utilizzo di risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico, laddove il riconoscimento delle stesse non risulti essere stato corrisposto e la copertura debba pertanto essere garantita con risorse del sistema;
   - di provvedere a trasmettere entro 45 giorni (dall'adozione del presente atto ai competenti uffici della Direzione Generale Welfare l'esito di tale verifica per i provvedimenti di competenza;

2. di procedere, nelle more della verifica di cui al punto precedente, al riconoscimento in via provvisoria per l'anno 2020 della valorizzazione regionale,

   - per la struttura 030113 - Casa di Cura La Madonnina, per il tramite della ATS della Città Metropolitana di Milano, di un importo pari a € 662.858,00 al netto della riduzione del 3.5% prevista sui ricoveri erogati a residenti fuori regione, ripartita in base alla residenza del paziente secondo il seguente prospetto:

RESIDENZA	VALORE RL
321	424.106
322	92.654
323	12.838
324	73.964
325	31.557
326	4.654
327	9.726
328	6.777
Extraregione	6.583
Totale complessivo	662.858

- per la struttura 030266 – Casa di Cura Columbus, per il tramite della ATS della Città Metropolitana di Milano, di un importo pari ad € 250.950,00 al netto della riduzione del 3.5% prevista sui ricoveri erogati a residenti fuori regione, ripartita in base alla residenza del paziente secondo il seguente prospetto:

RESIDENZA	VALORE RL
321	164.743
322	26.241
324	30.360
325	10.436
328	4.654
Extraregione	14.516
Totale complessivo	250.950

3. di concedere alla struttura 030113 – Casa di Cura La Madonnina, in collaborazione con i competenti uffici regionali, in via eccezionale entro 15 giorni dall'adozione del presente atto, di provvedere alla trasmissione delle n. 38 SDO non presenti nei sistemi regionali, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei ricoveri mancanti, dando atto che la valorizzazione fornita dalla struttura diverge da quella calcolata dalla ATS della Città Metropolitana di Milano;

4. di accantonare, nelle more della acquisizione dei dati di cui sopra, ulteriori € 177.000, pari al valore stimato dalla struttura stessa per le 38 SDO non rendicontate, da riconoscere alla ATS della Città Metropolitana di Milano, al fine di consentire il finanziamento di tali prestazioni, precisando che la valorizzazione definitiva delle stesse verrà effettuata una volta reso disponibile il validato regionale finale nei limiti di quanto rendicontato dalla struttura in sede di monitoraggio e al netto dell'eventuale quota di DRG riconducibile a risorse umane o materiali facenti capo ad Enti Sanitari SSR di diritto pubblico;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla approvazione delle assegnazioni definitive all'esito delle ulteriori verifiche svolte dalla ATS della Città Metropolitana di Milano, a seguito delle quali la D.C. Bilancio e Finanza procederà al recepimento delle medesime nonché ai conseguenti adempimenti;

6. di precisare che:

   - la copertura della spesa derivante dalle attività di ricovero e cura erogate a favore di residenti lombardi da strutture private accreditate non a contratto per l'anno 2020, per complessivi € 1.090.808,00, quantificata secondo i criteri visti ai punti precedenti, è garantita dalle risorse attualmente impegnate alla GSA sui capitoli 8374 e 12090 (impegni n. 2020/19744 e n. 2020/19775) del bilancio regionale 2021;
   - i costi già quantificabili nel presente provvedimento saranno assegnati all'ATS della Città Metropolitana di Milano secondo il seguente prospetto:

ATS	030113 - CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO	030266 - CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO	TOTALE
321	424.106	164.743	588.850
322	92.654	26.241	118.895
323	12.838	-	12.838
324	73.964	30.360	104.323
325	31.557	10.436	41.993
326	4.654	-	4.654
327	9.726	-	9.726
328	6.777	4.654	11.431
Totale complessivo	656.276	236.434	892.709

mentre € 21.099,00, pari ai ricoveri erogati per pazienti fuori regione, saranno oggetto di compensazione interregionale secondo i consueti canali;

- gli eventuali costi ulteriori, valorizzabili in esito alla trasmissione delle 38 SDO mancanti della struttura 030113 – Casa di Cura La Madonnina, saranno assegnati all'ATS della Città Metropolitana di Milano a seguito dell'avvenuta validazione da parte dei competenti uffici regionali;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet della Regione Lombardia per favorire la diffusione e la conoscenza del presente atto;

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di ENRICO GASPARINI